Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 aprile 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 10 APRILE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione delle obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennale - 5 % trentennale - 5 % trentacinquennale - 5,50 % trentennale - 6 % trentennale, effettuata il 1° aprile 1964.

(3236)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni di credito comunale 5 % Serie speciale « Città di Milano », 5 % Serie speciale « Città di Roma » e 4,50 % Serie speciale « Città di Palermo », effettuata il 1° aprile 1964.

(3237)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1964. — **« Laterizi società per azioni in Imola »:** Estrazione di obbligazioni. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1964. — **S.I.F. - Società Immobiliare Finanziaria, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1964. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1964. — **Immobiliare I.C.O., società per azioni, in Milano:** Estrazione di premi dell'8 marzo 1964. — **Lombardini - Fabbrica italiana motori, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1964. — **« Fornaci Sandino R.D.B. », società per azioni, in Sarzana:** Estrazione di obbligazioni 1960. — **« Fornaci Sandino R.D.B., società per azioni, in Sarzana:** Estrazione di obbligazioni 1962. — **Sebastiano Bocciardi & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1964. — **Società per azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Olivetti Bull, società per azioni:** Obbligazioni Olivetti Bull 5,50 % - 1960/80: Estrazione premi per l'anno 1964. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige. — **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Errata-corrige. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Errata-corrige. — **Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 marzo 1964, n. 156.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1962, n. 1635, relativo al prelevamento di lire 459.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1962, n. 1635, concernente il prelevamento di lire 459.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 marzo 1964, n. 157.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 171, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 171, concernente il preleva-

mento di lire 614.700.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 marzo 1964, n. 158.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, n. 630, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, n. 630, concernente il prelevamento di lire 389.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 marzo 1964, n. 159.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1724, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1724, concernente il prelevamento di lire 595.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 marzo 1964, n. 160.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1962, n. 1351, relativo al prelevamento di lire 2.400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1962, n. 1351, concernente il prelevamento di L. 2.400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 marzo 1964, n. 161.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, n. 971, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963, n. 971, concernente il prelevamento di lire 491.715.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 marzo 1964, n. 162.

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del VII centenario della nascita di Dante; costituzione del Comitato per le celebrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per celebrare il VII centenario della nascita di Dante Alighieri è costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

Il Comitato ha sede in Roma.

Art. 2.

Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri.

Sono membri di diritto del Comitato il Ministro per la pubblica istruzione e i rappresentanti delle città di Firenze e di Ravenna, designati dai rispettivi Consigli comunali.

Ne fa parte inoltre un funzionario designato dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nella sua prima riunione il Comitato eleggerà una Giunta composta del Presidente e di cinque membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta.

La Giunta è autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza, che sottoporrà alla ratifica del Comitato.

Art. 4.

Potranno far parte delle iniziative promosse dal Comitato e da esso parzialmente o totalmente sovvenzionate:

a) studi, ricerche, pubblicazioni, edizioni critiche relativi a Dante e al suo tempo;

b) iniziative dirette a garantire e a promuovere la conservazione delle cose di carattere storico ed artistico connesse con la tradizione dantesca;

c) convegni di carattere culturale e pubblicazioni dei relativi atti;

d) borse o viaggi di studio da assegnare, con modalità da stabilire, a studiosi italiani e stranieri;

e) divulgazione della conoscenza di Dante nelle sedi scolastiche, educative e culturali;

f) ogni altra iniziativa che il Comitato riterrà opportuna per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 1.

Art. 5.

Per l'attuazione delle iniziative suddette è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

I pagamenti verranno disposti con mandato diretto a firma del Ministro per la pubblica istruzione a favore del presidente del Comitato.

Art. 6.

Il Comitato alla fine della gestione presenterà con una relazione il bilancio consuntivo che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1966. Le iniziative eventualmente non concluse saranno portate a termine dal Ministro per la pubblica istruzione, valendosi dei residui dei fondi appositamente stanziati in bilancio a norma dell'articolo 5.

Art. 8.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Art. 9.

Il Comitato di cui sopra può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 marzo 1964, n. 163.
Aumento del contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1963-64 il contributo annuo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, di cui alla legge 4 aprile 1953, n. 246, è elevato a lire 10.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 7.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte per lire 3.500.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 4.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate determinate dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1964.
Costituzione del Comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963 e 21 ottobre 1963, relativi alla nomina del presidente e dei membri del Comitato dei Sottosegretari previsto dallo art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Giolitti on. dott. Antonio, Ministro Segretario di Stato per il bilancio, vice presidente del C.I.R.

Membri:

Calvi on. Ettore, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Malfatti on. Franco Maria, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio;

Antoniozzi on. avv. Dario, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Romita on. ing. prof. Pier Luigi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Magrì on. prof. Domenico, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Messeri on. sen. dott. Girolamo, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Anderlini on. prof. Luigi Silvestro, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Donat Cattin on. Carlo, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Caron on. sen. avv. Giuseppe, Sottosegretario di Stato al bilancio, segretario generale del C.I.R.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la ricostruzione
MORO

(3157)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1964.
Approvazione del regolamento adottato dal comune di Iseo (Brescia) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Iseo antistante l'abitato del comune di Iseo (Brescia) adottato dal Consiglio comunale di Iseo con deliberazione n. 60 del 15 novembre 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione

nello specchio d'acqua del lago di Iseo, antistante lo abitato del comune di Iseo (Brescia), adottato dal Consiglio comunale di Iseo con deliberazione n. 60 del 15 novembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 gennaio 1964

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI ISEO (BRESCIA)

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera compresa fra l'Acquarium e la località Badaline e tra il lido Sebino e Sassabaneck e le cave di Pilzone, entro 150 metri dalla riva è assolutamente proibita la navigazione a tutti i natanti a motore ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4.

E' consentito solo l'approdo e l'inizio della corsa purchè venga seguita la rotta più breve per portarsi al largo.

Nella restante fascia costiera della circoscrizione comunale entro 150 metri dalla riva la velocità per tutti i natanti a motore, sempre ad eccezione di quelli indicati nell'art. 4 non deve superare il limite di 10/km. ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente i limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto, quelli adibiti al servizio pubblico di linea e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrono gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore appena omologato dal Ministero dei trasporti, di concerto con quello per l'interno.

Roma, addì 24 gennaio 1964

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(2928)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Aumento dell'importo massimo dei contributo a favore dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1963, registro n. 17, foglio n. 127, con il quale è stata disposta la concessione di contributi a favore dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1963, entro il limite massimo di spesa di L. 400 milioni;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere un aumento del contributo per fronteggiare sopraggiunti oneri di gestione;

Considerata la necessità di aderire alla richiesta in quanto che l'attuazione dell'iniziativa comporterà indubbiamente maggiori spese rispetto alle originarie previsioni, in dipendenza dell'aumentato costo dei servizi;

Ritenuto che l'aumento possa essere determinato in L. 100 milioni, importo che si ravvisa sufficiente per fronteggiare gli oneri della gestione;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 agosto 1963, citato nelle premesse, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta l'erogazione dei contributi previsti nell'articolo stesso, è elevato da 400 milioni a 500 milioni.

Nella stessa misura si intende elevato il limite di L. 400 milioni contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 12 del suddetto decreto.

Sul capitolo 140/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963/64 è assunto ulteriore impegno per L. 100 milioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1964
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 222

(3203)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Nuoro e Cagliari con la denominazione di Strada statale n. 442 « di Laconi e di Uras ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 440 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 128 « Centrale Sarda » presso Laconi - Senis - Escovedus - Mongongiori - innesto Strada statale n. 131 « di Carlo Felice » presso Uras, della lunghezza di km. 47+200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 128 « Centrale Sarda » presso Laconi-Senis-Escovedus-Mongongiori-innesto Strada statale n. 131 « di Carlo Felice » presso Uras, della lunghezza di km. 47+200, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 422 « di Laconi e di Uras ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 264

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 235 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Rovigo-Villadose-Adria della lunghezza di km. 22+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Rovigo-Villadose-Adria della lunghezza di km. 22+000 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 443 « di Adria ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 258

(3038)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali e frigoriferi astigiani », con sede in Asti - località Pilone, ad ampliare il proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 aprile 1959 e 24 dicembre 1960, concernenti l'autorizzazione all'esercizio e all'ampliamento del Magazzino generale per merci nazionali e nazionalizzate, concessa alla S. p. A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani, con sede in Asti, località Pilone;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, concernente l'autorizzazione a ricevere merci estere in dodici celle frigorifere del suddetto Magazzino generale;

Vista la documentata istanza in data 28 gennaio 1964, con la quale la Società sopracitata ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento utilizzando, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, sei celle frigorifere di recente costruzione, meglio descritte nella relativa planimetria e nella relazione di perizia, presentate a corredo dell'istanza stessa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti con deliberazione n. 34 del 31 gennaio 1964;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Magazzini generali e frigoriferi astigiani, con sede in Asti - località Pilone, è autorizzata ad ampliare il proprio Magazzino generale, utilizzando, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, sei celle frigorifere di recente costruzione contrassegnate in planimetria con i numeri 24, 25, 26, 27, 28, 29, e meglio descritte nella relazione di perizia di cui alle premesse.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito da effettuarsi nei nuovi locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(3103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piedimonte Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, il comune di Piedimonte Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1964, il comune di Polesella (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Klara Klein, nata a Budapest il 18 novembre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatole dall'Università di Milano il 15 luglio 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(3069)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di laurea

Il dott. Giacomo Carrara, nato a Pomaro il 3 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Torino il 6 febbraio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3073)

La dott.ssa Luisa De Muto, nata a Livorno il 5 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Torino il 27 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(3074)

La dott.ssa Riccarda Maineri, nata ad Ovada (Alessandria) il 18 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie rilasciatole dall'Università di Torino il 19 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(3075)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente San Bernardino, in provincia di Novara

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1964, al registro n. 3, foglio n. 181, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente San Bernardino ricadente nel territorio dei comuni di Cossogno, Miazzina, Cambiasca, Verbania, San Bernardino, Verbano, Premosello, Santa Maria Maggiore, Beura Cardezza, Trontano, Malesco, Cursolo Orasso, tutti in provincia di Novara.

(3188)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1963, n. 13752, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1964, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 251, è stato respinto, perchè infondato nel merito, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato dal comune di Montecchia di Crosara (Verona) in data 28 settembre 1961, avverso il provvedimento del 9 luglio 1961, n. 1222, con il quale il Ministero dei lavori pubblici ha rigettato l'istanza di concessione del contributo ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la ricostruzione dell'edificio scolastico del capoluogo.

(3108)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 31 gennaio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
registro n. 25 Difesa-Esercito, foglio n. 294

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 25 marzo 1917 - Bollettino ufficiale 1917, dispensa 25, pagina 1860:

Colacci Simone, da Alliste (Lecce), soldato Reggimento fanteria, n. 5 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Colaci.

Regio decreto 24 maggio 1923 - Bollettino ufficiale 1923, dispensa 29, pagina 1454:

Colacci Simone, da Alliste (Lecce), aiutante di battaglia 1° Reggimento d'assalto - 2ª Armata. Il cognome viene così rettificato: Colaci.

Regio decreto 21 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1942, registro n. 28 Guerra, foglio n. 157 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103, pagina 8134:

de Maineri Arturo di Arturo e di Maria Golubovich, da Fiume, tenente Direzione automobilistica intendenza A. S. Il cognome viene così rettificato: Maineri de Meichsenau.

Regio decreto 18 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1942, registro n. 45 Guerra, foglio n. 93 - Bollettino ufficiale 1943, dispensa 21, pagina 1672:

de Maineri Arturo di Arturo e di Maria Colubovich, da Fiume, tenente Autoraggruppamento Supercomando A. S. Il cognome viene così rettificato: Maineri de Meichsenau.

Decreto presidenziale 30 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1961, registro n. 40 Esercito, foglio n. 227 - Bollettino ufficiale 1961, dispensa 13, pagina 1423. Rettificato con decreto presidenziale 26 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1963, registro n. 33 Esercito, foglio n. 224 - Bollettino ufficiale 1963, dispensa 24, pagina 2101:

Visconti di Modrone, duca di Grazzano, Guido Luigi fu Giuseppe, da Milano, classe 1905, capitano paracadutista 187° Reggimento paracadutisti « Folgore » « alla memoria ». L'anno di nascita viene così rettificato: 1901.

(3025)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quindici Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1964 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di consumo « Agricola Sannita », con sede in Castelfranco in Miscano (Benevento), costituita per rogito Zoppoli in data 24 novembre 1946, repertorio 3256;

2) Società cooperativa « Perugina di lavoro fra muratori ed affini », con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 24 agosto 1946, repertorio 27561/9675;

3) Società cooperativa « S.I.C.E.L.« - Società Impresa Costruzioni Edili », con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Montano in data 28 giugno 1953, repertorio 7790;

4) Società cooperativa « L'Avvenire », con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Cudone in data 13 maggio 1945, repertorio 6036/50;

5) Società cooperativa Agricola « La Melfese », con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 29 dicembre 1958, repertorio n. 3840/2998;

6) Società cooperativa « La Granitica », con sede in Pescopagano (Potenza), costituita per rogito D'Alfonso in data 2 luglio 1947, repertorio 929;

7) Società cooperativa « La Commerciale Italo-Americana », con sede in Rapolla (Potenza), costituita per rogito Dardes in data 7 gennaio 1946, repertorio 346;

8) Società cooperativa produzione e lavoro « La Ruvese », con sede in Ruvo del Monte (Potenza), costituita per rogito Cudone in data 3 luglio 1946, repertorio 6466-205;

9) Società cooperativa edilizia « Parva Domus », con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito Laviano in data 17 giugno 1954, repertorio 978;

10) Società cooperativa edilizia « Donatello », con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 18 giugno 1957, repertorio 12846;

11) Società cooperativa agricola « Operatori ortofrutticoli », con sede in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 21 novembre 1958, repertorio 19511;

12) Società cooperativa produzione e lavoro « La Crispianese », con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito De Magistris in data 9 giugno 1957, repertorio 1109;

13) Società cooperativa edilizia « Case », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 21 settembre 1951, repertorio 1370;

14) Società coopertiva eilizia « Orvietana Case », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi in data 7 febbraio 1954, repertorio 5197/23251/31;

15) Società cooperativa edilizia « Casa del Ferroviere », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi in data 18 dicembre 1953.

(3154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 9 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,91	624,95	624,88	624,95	624,95	624,92	624,95	624,94
$ Can.	578,19	578,20	578,30	578,15	577,50	578,15	578,20	578,17	578,15	578,20
Fr. Sv.	144,55	144,52	144,535	144,5225	144,50	144,51	144,51	144,50	144,51	144,50
Kr. D.	90,59	90,56	90,55	90,58	90,50	90,59	90,58	90,60	90,59	90,59
Kr. N.	87,43	87,41	87,42	87,425	87,40	87,43	87,4275	87,45	87,43	87,42
Kr. Sv.	121,50	121,48	121,50	121,50	121,50	121,51	121,48	121,50	121,51	121,50
Fol.	173,30	173,27	173,29	173,285	173,25	173,30	173,39	173,30	173,28	173,29
Fr. B.	12,55	12,55	12,55	12,55125	12,5425	12,55	12,552	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,53	127,53	127,545	127,54	127,54	127,54	127,5425	127,52	127,54	127,53
Lst	1749,06	1748,75	1748,90	1748,975	1749 —	1749,10	1748,83	1749,10	1749,17	1749 —
Dm. occ.	157,22	157,26	157,25	157,2675	157,24	157,23	157,255	157,22	157,23	157,23
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,20	24,15	24,20	24,199	24,18	24,20	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,81

Media dei titoli del 9 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	106,95
Redimibile 3,50 % 1934	94,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,35

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,175
1 Franco svizzero	144,516
1 Corona danese	90,58
1 Corona norvegese	87,426
1 Corona svedese	121,49
1 Fiorino olandese	173,287
1 Franco belga	12,552
1 Franco francese	127,541
1 Lira sterlina	1748,902
1 Marco germanico	157,261
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente, tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s. p. e. degli ufficiali della Marina.

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 10 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1.65 ed a m. 0.83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 10/10;
Visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D. e l'ipermetropia non superiore alle 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D. e 5 D. nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda, indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali, di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente. Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva (amministrativa) del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverra alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1964
Registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 150

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (Decreto ministeriale 12 marzo 1952).

MATERIA D'ESAME	Numero delle tesi di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
Esami scritti			
1. Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2. Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze .	—	otto ore	3
3. Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
Esame orale			
4. Diritto civile	2	min. 15	3
5. Diritto commerciale e marittimo	1	» 10	3
6. Diritto amministrativo . .	2	» 15	3
7. Diritto internazionale . . .	1	» 10	2
8. Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 10	1
9. Economia politica	1	» 15	3
10. Scienza delle finanze e statistica	1	» 15	2
11. Contabilità di Stato	2	» 15	2
12. Lingua e letteratura straniera (1)		» 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore Fonti del nuovo diritto commerciale.

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori).

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata Associazioni in partecipazioni - Società cooperative Mutua d'assicurazione.

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale Ditta - Marchio Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti.

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*check*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica Amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche Amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica Amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di finanza, Comandi delle forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:

a) Diritto internazionale e diritto interno.
b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno.
c) Fonti del diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:

a) Subbiettività giuridica internazionale.
b) Società internazionale generale e particolare.
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:

a) Organi individuali e organi collettivi.
b) Organi di funzione.
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:

a) Concetto e fattori costitutivi.
b) Elementi accessori.
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª — I fatti illeciti internazionali:

a) Atto illecito internazionale, concetto.
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale.
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:

a) Trattative tra le parti.
b) Trattative per intromissione di terzi.
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza.
b) Il Consiglio economico e sociale.
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione.
b) Competenza.
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizionale speciale penale - Confini di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancio dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza della finanza e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percossione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria generale dello Stato - La Direzione generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Uffici provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e di tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico
ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto
militare di . . . . residente a (1) . . . .

(provincia di . .) via . . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato militare marittimo - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 10 aprile 1964.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3)

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . nell'anno accademico . . con la votazione di .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia, applicata su carta da bollo da lire 200, con firma autenticata.

. . . . li . . . .
(data)

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2758)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Foglio d'ordini n. 24 in data 25 marzo 1964 del Ministero dela difesa-Marina pubblica il decreto ministeriale 24 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1964, (registro n. 11, foglio n. 271, che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di consigliere di terza classe in prova (coeff. 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1962.

(3202)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a cinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, avranno luogo in Roma, nei locali dell'Ispettorato regionale del lavoro, in via Flavia n. 104, nei giorni 12, 13, 14 e 15 maggio 1964, con inizio alle ore 8.

(3224)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinque posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a cinque posti di vice segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, avranno luogo in Roma, nei locali del servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro, in via Aureliana n. 7, nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1964, con inizio alle ore 8.

(3225)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinque posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a cinque posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, avranno luogo in Roma, nei locali del servizio centrale dell'Ispettorato del lavoro, in via Aureliana n. 7, nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1964, con inizio alle ore 8.

(3226)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del precedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Santa Maria Capua Vetere, nell'ordine appresso indicato:

1. Epifani dott. Francesco . . . punti 92,07 su 132
2. Sardella dott. Pasquale . . . » 79,73 »
3. Varone dott. Domenico . . . » 78,96 »

4. Fanelli dott. Filippo . punti 78,11 su 132
5. Lo Iacono dott. Domenico . » 77 — »
6. Bertinetti dott. Mario . . » 76,47 »
7. Caimmi dott. Luigi . » 76,10 »
8. Bello dott. Pietro . . » 76,09 »
9. Castellaneta dott. Francesco » 75,72 »
10. Monaco dott. Settimio . » 74,96 »
11. Baventore dott. Francesco . » 74,55 »
12. Colonna Giovanni . » 74,50 »
13. Pieschi dott. Antonio . » 73,95 »
14. Serra Vittorio . » 73,82 »
15. Genovese dott. Stanislao » 73,71 »
16. Cacciatore dott. Vincenzo . » 72,65 »
17. Ganci dott. Rosario » 72,30 »
18. Laudante dott. Carmine » 72,28 »
19. Balducci Ottavio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 72 — »
20. Tovagliari dott. Vincenzo . . . » 72 — »
21. Lombardi dott. Antonio . » 71,81 »
22. Alagna dott. Gaetano . . . » 71,75 »
23. Ronza dott. Vincenzo . . . . . » 71,59 »
24. Napoleone dott. Bruno . » 71,57 »
25. Righi dott. Giovanni . . » 71,20 »
26. Cassano dott. Pasquale . . » 70,80 »
27. Manfredi dott. Francesco . . . » 70,22 »
28. Coppa dott. Gerardo . . . » 69,92 »
29. Zaccaria dott. Mario . . » 69,38 »
30. Cerruti dott. Carlo . . » 69,13 »
31. Palatiello dott. Vincenzo . . » 68,69 »
32. Schlitzer dott. Pasquale . . » 67,96 »
33. Belvedere dott. Giuseppe . . » 67,36 »
34. Albano dott. Benedetto . . » 67,19 »
35. Simeone dott. Mariangelo . . . » 66,86 »
36. Fuscà dott. Cesare . . . . » 66,78 »
37. Lo Sasso Copeti dott. Luigi . . » 66,69 »
38. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 66,60 »
39. Di Vita dott. Luigi . . . . » 66,53 »
40. Fedele dott. Antonino . . . » 66,50 »
41. Procaccini dott. Domenico . . . » 65,81 »
42. Amelio dott. Enrico . . . . » 65,72 »
43. Rebonato Rinaldo . . . . . . punti 65,50 su 132
44. Tollis dott. Aldo . . . . . » 65,40 »
45. Di Mauro dott. Giuseppe . . . » 65,38 »
46. Lapone Giovanni . . . . . » 64,99 »
47. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 64,60 »
48. Caggiani Filippo . . . . . » 64,51 »
49. Medicamento dott. Umberto . . » 64,35 »
50. Visioli dott. Lino . . . . . » 64,20 »
51. Di Lorenzo dott. Lorenzo . . . » 64,18 »
52. Verga dott. Vincenzo . . . . » 64,16 »
53. Montefusco dott. Gerardo . . . » 64 — »
54. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 63,42 »
55. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . . » 63 — »
56. Garzilli Arnaldo . . . . . . » 63 — »
57. Pittà dott. Giuseppe . . . . . » 62,96 »
58. Bonfini Umberto . . . . . . » 62,56 »
59. Iannelli Andrea . . . . . . » 62,54 »
60. Barcia dott. Carmelo . . . . . » 62,50 »
61. Vannocchi Gregorio . . . . . » 61,26 »
62. Nervo Carlo . . . . » 61 — »
63. Russo Luigi . . . . » 60,83 »
64. Napolitano Alfonso . . . . . » 60,66 »
65. Gasponi Vittorio . . . . . . » 60,60 »
66. Poglio Secondo . . . . . . » 60,45 »
67. Pastore dott. Ettore . . . . . » 59,50 »
68. Filograsso dott. Spiridione . . . . » 58,87 »
69. Di Stefano Ruggiero . . . . . » 58,50 »
70. Bertino dott. Giuseppe . . . . . » 58,31 »
71. Trapani Leopoldo . . . . . . » 56,56 »
72. Rossi Eugenio . . . . . . » 55,66 »
73. Casazza Egidio . . . . . . » 55,25 »
74. Cela Arcangelo . . . . . . » 54,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(3196)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.